

Foglio informativo CDF - CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

AIGIS BANCA SpA
 Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano
 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630
 Sito internet: www.aigisbanca.it mail: info@aigisbanca.legalmail.it . Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE	Dipendente del AIGIS BANCA
Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo. Data _____ Firma _____	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Caratteristiche generali

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento che venga richiesto alla Banca ai termini della garanzia dalla stessa rilasciata a terzi non potrà essere impedito o ritardato da qualsivoglia opposizione fatta dal Cliente o da terzi. Il Cliente è pertanto obbligato a rimborsare indilazionatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo esborso, con rinuncia a qualsiasi eccezione, fermo il diritto del Cliente di agire, ma solo dopo aver integralmente rimborsato la Banca, nei confronti di qualunque soggetto verso il quale abbia diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato.

L'obbligo di rimborso sussiste anche, con particolare riferimento alle garanzie a favore dell'estero, per il caso in cui il pagamento dovesse essere richiesto o dovesse avvenire oltre il termine di validità della garanzia.

Tali obblighi permangono sino a che la garanzia non sarà restituita alla Banca, ovvero non sarà ad essa pervenuta una definitiva dichiarazione liberatoria.

In caso di esborso di somme da parte della Banca in dipendenza della garanzia prestata, il Cliente è tenuto a corrispondere, per il periodo intercorrente tra il momento dell'esborso e quello in cui avverrà la totale restituzione della somma, la commissione prevista contrattualmente.

Il Cliente, entro venti giorni dalla data della lettera raccomandata di richiamo, è tenuto a far ottenere alla Banca la restituzione della garanzia o l'equivalente dichiarazione liberatoria, ovvero a prestare altra idonea garanzia, ivi compreso il versamento alla Banca di una somma pari all'impegno della Banca stessa con i relativi accessori, fermo restando che, qualora il Cliente non dia attuazione ad una qualsiasi delle predette ipotesi nel citato termine di venti giorni, con la sottoscrizione della richiesta di credito di firma autorizzazione alla Banca ad addebitare, alla scadenza del medesimo termine, sul proprio conto corrente, ed anche allo scoperto e senza che ciò possa determinare novazione delle obbligazioni assunte con la richiesta, la corrispondente somma.

Foglio informativo CDF - CREDITI DI FIRMA

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Importo commissione	
Fidejussione di natura finanziaria e commerciale	5,00% all'anno o frazione	minimo € 100,00
La commissione è applicata al rilascio delle fidejussioni per l'intera durata; per quelle di durata indeterminata va applicata annualmente.		
Spese fisse	0,5% fisso	minimo 50 euro
Imposta di bollo (ove dovuta)	Nella misura di legge, a carico del cliente	

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso da parte del Cliente non avrà diritto alla restituzione della commissione per il periodo di tempo non usufruito.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta del cliente.

RECLAMI

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail info@aigisbanca.legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Avallo	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.